

Ecc.mo

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEDE
ROMA**

SEZ. PRIMA BIS

MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO R.G. N. 14916/2025

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE ex art.55- 56 c.p.a.

nell'interesse del sig. [REDACTED],

[REDACTED] ivi residente ed elettivamente domiciliato in Sassari, via E. Lussu, 9, presso lo studio dell'Avv. Paola Pala, rappresentato e difeso in forza di delega e procura speciale in atti rilasciata in data 20.11.2025 agli Avv. Paola Pala, C.F.: PLAPLA59R71I452U, Fax: 079 200255, Pec: avv.paolapala@pec.it unitamente all'Avv. Elisabetta Atzeni, C.F. TZNLBT74R54I452D, con studio in Sassari Via Cavour, 55, pec: elisabetta.atzeni@pec.it, fax. 079235050, e presso i cui indirizzi chiede che vengano effettuate le notifiche relative al presente ricorso,

RICORRENTE

CONTRO

- **IL MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica,** rappresentato difeso e domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi, 12;
- **MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione generale per il personale militare in persona del legale rappresentante pro tempore,** rappresentato, difeso rappresentato e domiciliato per legge presso

l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi, 12;

- **IL COMANDO GENERALE Dell'ESERCITO – Centro di Selezione di Roma**, rappresentato, difeso e domiciliato per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi, 12;
- **La Commissione per le prove di efficienza fisica e attitudinali per gli accertamenti psico-fisici, del centro di Selezione di Roma in persona del suo Presidente pro-tempore** rappresentata, difesa e domiciliata per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi, 12;

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI:



CONTROINTERESSATO

avverso e per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

- I.** Decreto di approvazione della graduatoria di merito prot. N° M_DAB05933 REG 20250587869 17-12-2025 redatta ai sensi dell'art.11 del Bando di Reclutamento di 6500 Volontari in ferma iniziale (VFI) 3° blocco 2025, indetto dal Ministero Della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, **(all.1)**;
- II.** Decreto Dirigenziale di merito n. M_D AB05933 REG2025 0578189 del 12 dicembre 2025 con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del 3° blocco VFI 2025, **(all.2)**;
- III.** VERBALE N° 3 DEL 27.11.2025 della Commissione Esaminatrice con il quale la sopracitata commissione valutatrice, al termine dei lavori, ha

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

redatto le graduatorie finali di merito relative al 3° blocco 2025, consegnate dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito alla DGPM.

IV. Verbale n. 1 del 10 dicembre 2025 della Commissione valutatrice, con il quale sono state rideterminate le graduatorie finali di merito relative al 3° blocco 2025, consegnate con f. n. M_D AFGB486 REG2025 0049194 del 15 dicembre 2025 dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito alla DGPM, che ne ha, successivamente, verificato la legittimità, propedeutici al provvedimento contenente la graduatoria di merito

V. AVVISO VFI EI 2025 – 3° BLOCCO- ESTRATTO AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO N. M_D AB05933 REG2025 0578189 DEL 12 DICEMBRE 2025 E SUCCESSIVA MODIFICA N. M_D AB05933 REG2025 0587869 DEL 17 DICEMBRE 2025 INERENTI LE GRADUATORIE DI MERITO DEL 3° BLOCCO 2025. con il quale la Direzione Generale per I Personale Militare ha convocato i candidate idonei, **(all.3)**;

VI. Elenco di incorporamento VFI 3° blocco 2025 e recuperi con il quale sono state comunicate le date di presentazione e la sede di destinazione RAV avvisati, **(all.4)**;

VII. relazione medica sulla persona del sig, [REDACTED] del Centro di Selezione Esercito - Ufficio Selezione psicofisiologica ed attitudinale - Servizio di Medicina Generale di cui al Rif: M_D AB05933 REG2025 0541735 di PERSONIL a firma del Capo Servizio Medicina Generale e del Capo ufficio, depositata in data 19.12.2025, **(all.5)**;

VIII. ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e consequenziale agli impugnati provvedimenti e comunque lesivi dell'interesse del ricorrente,

PREMESSO CHE

A. Il sig. [REDACTED] adiva l'Intestato Tribunale con il ricorso notificato in data 20/21.11.2025, repertoriato al R.G. N°14916/2025, e che di seguito si riporta integralmente,

Ecc.mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEDE ROMA

RICORSO

con istanza di sospensione ex art. 55-56, c.p.a.

nell'interesse del sig. [REDACTED] residente ed elettivamente domiciliato in Sassari, via E. Lussu, 9, presso lo studio dell'Avv. Paola Pala, rappresentato e difeso in forza di delega rilasciata separatamente dal presente atto dagli Avv. Paola Pala, C.F.: PLAPLA59R711452U, Fax: 079 200255, Pec: avv.paolapala@pec.it unitamente all'Avv. Elisabetta Atzeni, C.F. TZNLTB74R541452D, con studio in Sassari Via Cavour, 55, pec: elisabetta.atzeni@pec.it, fax. 079235050, e presso i cui indirizzi chiede che vengano effettuate le notifiche relative al presente ricorso,

RICORRENTE

CONTRO

- **IL MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi, 12;
- **MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione generale per il personale militare** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi, 12;
- **IL COMANDO GENERALE Dell'ESERCITO – Centro di Selezione di Roma**, rappresentato e domiciliato per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi, 12;
- **La Commissione per le prove di efficienza fisica e attitudinali per gli accertamenti psico-fisici**, del centro di Selezione di Roma in persona del suo Presidente pro-tempore rappresentata e domiciliata per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi, 12;

RESISTENTE

[REDACTED]

CONTROINTERESSATO

avverso e per l'annullamento:

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

I. Del provvedimento, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali del COMANDO GENERALE Dell'ESERCITO – Centro di Selezione di Roma, in data 23.09.2025, ha notificato al ricorrente il giudizio di inidoneità (Doc. n°1) nella procedura relativa al bando per il reclutamento di 6500 Volontari in ferma iniziale (VFI) 3° blocco 2025, indetto dal Ministero Della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare in data 25.10.2024, prot. N° M_DAB05933 REG 20240616985 25-10-2024, pubblicato in data 30.10.2024, (doc.2);

II. Di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e consequenziale all'impugnato provvedimento e comunque lesivo dell'interesse del ricorrente, ivi compreso il verbale della Commissione, nonché il provvedimento dell'istituenda e/o istituita graduatoria degli idonei al concorso di cui al bando per il reclutamento di 6500 Volontari in ferma iniziale (VFI) 3° blocco 2025, indetto dal Ministero Della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare in data 25.10.2024, prot. N° M_DAB05933 REG 20240616985 25-10-2024, pubblicato in data 30.10.2024, nonché del provvedimento, ove già adottato, non notificato — del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto — di esclusione dello stesso dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso.

FATTO

IX. Il ricorrente ha presentato istanza per partecipare alla selezione di cui al bando di concorso per il reclutamento di 6500 Volontari in ferma iniziale (VFI) 3° blocco 2025, indetto dal Ministero Della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare 25.10.2024, prot. N° M_DAB05933 REG 20240616985 25-10-2024, pubblicato in data 30.10.2024

X. Il [REDACTED] veniva convocato per sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisico attitudinali, e in data 22 settembre 2025 veniva sottoposto alle prove di efficienza fisica a seguito delle quali veniva giudicato "IDONEO" col massimo punteggio di punti 20,000 (Doc. n°3).

XI. Il ricorrente veniva poi sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, all'esito dei quali, veniva giudicato "INIDONEO" a quelli psico-fisici per le seguenti cause: "U1- vitiligine diffusa degli arti superiori, U1 – vitiligine diffusa degli arti superiori", come da provvedimento notificato al ricorrente in data 23.09.2025.

Tanto premesso in fatto, ritenendo il provvedimento di inidoneità agli accertamenti psico-fisici illegittimo, ingiusto ed iniquo, nonché tutti quelli presupposti, conseguenti, emanati ed emanandi, il [REDACTED] come rappresentato e difeso, impugna i suddetti provvedimenti per i seguenti motivi di

DIRITTO

A. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 291/90, mancanza di motivazione.

B. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

Europea, nonché della Convenzione dell'ONU sui diritti della persona con disabilità (rat. con L. n°18 del 2009) che obbliga gli Stati ad evitare qualsiasi discriminazione basata su condizioni fisiche non invalidanti, garantendo pari accesso all'accesso pubblico, incluso quello militare"

C. Violazione dell'art.582, comma 1, lett.U del DPR 90/2010 e falsa applicazione delle Direttive Tecniche allegate al Decreto del Ministero della Difesa. 4 giugno 2014 e violazione del bando di concorso.

D. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea ricostruzione dei fatti, travisamento dei fatti sotto il profilo dell'insussistenza dei motivi ostativi all'assunzione. Violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del "favor participationis".

Il provvedimento di inidoneità notificato al ricorrente è palesemente illegittimo in quanto non contiene alcuna motivazione che giustifichi l'asserita inidoneità al servizio militare e, conseguentemente è nulla anche la sua esclusione dalle ulteriori fasi della procedura concorsuale.

Secondo la Commissione esaminatrice, infatti, la presunta inidoneità allo svolgimento del servizio militare del sig. [REDACTED] deriverebbe da "vitiligine diffusa degli arti superiori" e troverebbe il suo fondamento nell'art.582, comma 1, lett. "U1" del D.P.R. n. 90 del 15.03.2010, come da "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare: Direttiva approvata con Decreto del Ministero Difesa 04/06/2014", come si evince dal provvedimento notificato al ricorrente.

Orbene, non pare che l'art. 582 del D.P.R. n. 90.2010 indichi la vitiligine quale causa di inidoneità al servizio militare e, ad onor del vero, neppure il richiamo alla "Direttiva Tecnica" menziona la vitiligine quale causa di esclusione.

L'art.582 comma 1 del DPR 90 2010 alla lettera "U" elenca le seguenti imperfezioni e le infermità di natura dermatologica:

"Dermatologia.

Le alterazioni congenite e acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie: le malattie infettive cutanee e tutte le dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica o immunitaria che per la loro sede ed estensione determinino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali".

La Commissione esaminatrice è incorsa in palese errore nell'escludere il ricorrente dalle ulteriori procedure di valutazione, intanto perché la causa di esclusione che viene indicata: "vitiligine diffusa agli arti superiori", come già detto, non risulta contemplata dalla norma, per cui il mero richiamo alla lettera U1, senza

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

mill'altro precisare o specificare, non è sufficiente a supportare la asserita inidoneità del ■■■ al servizio militare. Anzi, l'art. U1, proprio nella sua formulazione conduce ad escludere la vitiligine tra le cause di non idoneità in quanto individua condizioni talmente specifiche e dettagliate che nulla hanno a che vedere con la condizione riscontrata dalla Commissione nel ricorrente.

La prima parte della norma, invero, si riferisce ad "alterazioni congenite estese o gravi che determinano rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche...". E in tale ambito non può certo rientrare la vitiligine. Certamente la vitiligine di per sé e, ancor più specificatamente, per quanto riguarda il ricorrente, non determina alcuna alterazione funzionale e, men che meno, rilevante. Ne è conferma il risultato raggiunto dal ricorrente che, nelle prove di efficienza fisica non ha manifestato alcun deficit o limite, tanto che gli è stato attribuito il massimo punteggio previsto – punti 20-.

Le medesime argomentazioni valgono riguardo a quanto indicato nella seconda parte del comma 1 della Lettera U, rispetto alle quali ancor meno si poteva escludere il ricorrente dall'avanzamento alla fase ulteriore del concorso; infatti, egli non è affetto da malattie infettive cutanee, né da dermatiti croniche che per la loro sede o estensione determinino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali.

Atteso che nel candidato non sono ravvisabili rilevanti disturbi fisiognomici e/o funzionali, la sua esclusione ai sensi della lettera "U" appare discriminatoria perché, nell'assoluta mancanza di motivazione, a voler individuare comunque una spiegazione per la sua esclusione, questa può trovare fondamento unicamente sul fattore estetico e, peraltro riferito ai soli arti, destinati a restare coperti dalle divise, quindi, di per sé, discriminante.

Dal provvedimento impugnato, poi, non emergono le motivazioni di tale decisione, nè è possibile ricostruire il criterio logico interpretativo seguito dalla Commissione che l'ha condotta a ricomprendere la vitiligine nell'ambito delle imperfezioni cutanee elencate. Già, dunque, per questa sola argomentazione, il provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto del tutto carente di motivazione.

La Commissione ha, poi, errato nel valutare come non idoneo il sig. ■■■ in quanto affetto da vitiligine "diffusa" degli arti superiori", senza aver esplicitato i parametri di riferimento e i criteri di valutazione seguiti.

Tale decisione non trova giustificazione nella realtà, atteso che dagli esami propedeutici ai quali si è sottoposto il ricorrente, secondo la prassi da seguire per gli arruolamenti nelle FFAA, è emerso che lo stesso, non solo gode di ottima salute, ma che non è affetto da alcuna patologia che lo renda inidoneo al servizio militare. A tal proposito vedasi le certificazioni dallo stesso prodotte a corredo della domanda di partecipazione al concorso. (All. 4).

Del resto, le generiche conclusioni cui è giunta la Commissione non possono essere esenti da critiche e fondati dubbi sia dal punto di vista logico che scientifico; infatti il ricorrente, persona molto attenta a conservare e preservare il proprio stato di salute, si è sottoposto a diverse visite specialistiche i cui risultati hanno confortato la

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

tesi qui sostenuta di totale assenza di alterazione fisiognomica e funzionale. In particolare, nella certificazione rilasciata in data 12.10.2023, dal Dott. Luca Ena, specializzato in dermatologia e professionista esperto, ha attestato che: “da una stima del numero e dell'estensione delle chiazze effettuata mediante la “regola del palmo”, si evince che la superficie corporea coinvolta dal disturbo è inferiore al 30%...”, (doc. 5).

Non solo ma, dalla medesima certificazione medica si evince che “... il ricorrente è in cura per vitiligine acquisita dall'età scolare con un quadro clinico riferibile a una forma non segmentale”, presentando, peraltro, “diversi gettoni di ripigmentazione con importanti fattori prognostici positivi per la riduzione e financo la scomparsa del disturbo cutaneo”.

Ma vi è di più, la vitiligine riscontrata nel corso della visita interessa solo una porzione degli arti superiori e risulta “...attualmente in regressione clinica nelle regioni visibili dopo il trattamento UV B a banda stretta e terapia topica. Tale patologia non presenta caratteri di gravità, poiché non associata a comorbilità e non comporta alcun rischio. La patologia non altera la fisiognomica, né determina alterazioni funzionali. Tale patologia non è invalidante per qualsiasi tipo di attività entrando anche nel merito delle attività svolte nelle Forze Armate, come si evince dalla certificazione rilasciata dall' U.O. di Dermatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari a firma della prof.ssa Rosanna Satta, (doc. 6).

Ancorché, nel ricorrente sia stata ravvisata la condizione descritta nel provvedimento, essa è da considerarsi una mera imperfezione che interessa solo una minima porzione di cute, (in parte solo gli arti superiori) e, dunque, da considerarsi né diffusa, né tantomeno, grave e, cosa più importante, non comporta alterazioni fisiognomiche, né determina alterazioni funzionali; la certificazione di cui è in possesso il ricorrente smemisce il risultato di inidoneità cui è giunta la Commissione Medica sia dal punto di vista fattuale che scientifico.

Né consegue che il giudizio, sia sull'esistenza di un'alterazione dermatologica che impedirebbe al [REDACTED] di svolgere le mansioni tipiche del servizio militare, nonché quello sull'estensione della presunta alterazione sono frutto di un'erronea valutazione, e, conseguentemente, il giudizio espresso dalla Commissione è viziato anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed è, pertanto, sindacabile in sede giurisdizionale, come più volte statuito dal prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui “ le valutazioni effettuate in sede di accertamento di requisiti psicofisici di inidoneità al servizio, costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa; d'altra parte, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto (così la costante giurisprudenza: Ordinanza TAR Lazio, Sez. Prima stralcio 02.02.2024, n° 02983; T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 7 ottobre 2020 n. 10151; Tar. Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n°8001; Sez. I Quater, 10 aprile 2019, n.4720; Tar Lazio, Sez. I Quater, 24 giugno 2019, n. 8196, Cons. di Stato, Sez.IV, 10 luglio 2007, n. 3905; Sez. IV, 26 settembre 2008 n. 4631).

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio inanzi alle Magistrature Superiori

Non vi è dubbio che lo svolgimento del servizio militare richiede attitudini specifiche e di particolare prestantza fisica, che, peraltro, il ricorrente ha mostrato abbondantemente di possedere; l'imperfezione riscontrata dalla Commissione, dunque, non può essere considerata invalidante o riduttiva delle capacità lavorative e pertanto, la stessa non costituisce motivo ostativo allo svolgimento da parte del [REDACTED] del servizio militare. Ne sono prova i massimi punteggi che attestano che il [REDACTED] superato brillantemente le prove fisiche alle quali si è sottoposto e che certamente gli hanno consentito di collocarsi tra i primi in dette prove. A riprova del fatto che nel ricorrente non sono ravvisabili disturbi funzionali.

La Commissione, dal canto suo, si è limitata a dichiarare la presenza di "vitiligine diffusa degli arti superiori" riconducendola alla causa U1 del Dpr. 90/2010 senza addurre motivazioni o validi elementi da cui possa evincersi in concreto quale degli aspetti caratterizzanti la vitiligine si pongano in contrasto con l'idoneità al servizio militare, atteso che di essa non vi è traccia nella normativa richiamata nell'atto impugnato.

Il provvedimento è erroneo anche sotto altro profilo; esso infatti richiama la lettera U1 che indica quale motivo di esclusione le dermatiti, specificandone le tipologie: croniche o recidivanti, di origine flogistica o immunitaria; certamente la vitiligine non può essere ricompresa tra le dermatiti che implicano, per loro natura, un'infiammazione della cute. Né la vitiligine si accompagna a sintomi strutturali della pelle, come prurito, essudato o infiammazione che non sono presenti, né sono stati mai riscontrati nel [REDACTED]

Il provvedimento impugnato, poi, risulta viziato anche sotto il profilo del principio di legittimità e del divieto di analogia che impongono all'amministrazione di attenersi alle specifiche disposizioni di legge nel riconoscere i motivi di esclusione dal servizio. In tema di concorsi, infatti, vale il principio generale del favor participationis che comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche e valide cause di esclusione espressamente previste e che comunque non siano conformi ad una valida ratio giustificativa.

Nello specifico si ribadisce l'illegittimità del provvedimento oggi impugnato sotto tale profilo, atteso che, una motivazione precisa e puntuale si rendeva ancor più necessaria, dato che la vitiligine non è contemplata tra le cause di esclusione. Né può sopperire a tale mancanza un'eventuale ed improvida estensione per analogia ad altre patologie che nulla hanno a che vedere con essa.

Dal generico richiamo alla normativa sulla quale si è basato il giudizio di esclusione del candidato dalle ulteriori fasi concorsuali, non si evince alcuna relazione causale tra la vitiligine e l'inidoneità del sig. [REDACTED] allo svolgimento del servizio militare cui egli aspira.

Per contro, l'ottimo stato di salute del ricorrente emerge inequivocabilmente non solo dalle più che positive valutazioni espresse dalla stessa Commissione con riguardo alle prove di efficienza fisica e degli esami clinici cui è stato sottoposto ma, dalla stessa documentazione medica dianzi richiamata, in specie dalla certificazione

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala
Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari
Tel. e Fax: 079 200255
Patrocinio imanzi alle Magistrature Superiori

rilasciata da una pubblica struttura quale è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari a firma della Prof.ssa Rosanna Satta che, proprio con riferimento alla causa di inidoneità ed in tempi antecedenti alla verifica concorsuale, ha sancito che la vitiligine non è invalidante per qualsiasi tipo di attività, valutate anche specificatamente quelle svolte nelle Forze Armate.

Il giudizio di non idoneità contrasta, altresì con quanto previsto nel bando di concorso in ordine ai requisiti psico-fisici. Sotto tale profilo il provvedimento impugnato risulta viziato in quanto ha comportato una disparità di trattamento del ricorrente rispetto agli altri candidati non potendo raffigurarsi l'esclusione dalle fasi ulteriori del concorso per una causa di esclusione non contemplata dalla legge e dal bando e nemmeno ipotizzabile. Tale errore ha ingenerato nel sig. [REDACTED] una falsa aspettativa e, conseguentemente, una perdita di chances.

Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto conseguente ad un palese travisamento dei fatti sia con riguardo all'effettivo stato fisico del ricorrente che allo svolgimento da parte di quest'ultimo di qualsiasi attività lavorativa, ivi compresa quelle da svolgere nell'ambito delle forze armate. Né può eventualmente opporsi, al contrario, il fatto che il giudizio della Commissione costituisca espressione tipica della discrezionalità tecnica e, come tale, insindacabile e definitivo.

E ciò vale anche quando ci si trova in presenza di materie e discipline che, pur connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole che ancorché "più elastiche e opinabili", sono comunque improntate ad una intrinseca logicità e coerenza alle quali neanche la Pubblica Amministrazione può sottrarsi.

Per cui, il Giudice amministrativo deve sempre poter verificare se l'amministrazione ha fatto un corretto uso delle regole tecniche e dei relativi procedimenti applicativi nell'ambito della propria "discrezionalità per l'accertamento o la disciplina di fatti complessi e se la concreta applicazione di quelle regole e di quei fatti, una volta che esse siano prescelte dalla P.A. avvenga iuxta propria principia", come statuito dal Cons. di Stato, (Sez. III, 25 marzo 2013, n°1645). Pertanto, palese è la violazione anche dei principi costituzionali di imparzialità, ragionevolezza, di buon andamento, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa stabiliti dagli artt. 3, e 97 Cost.

Poiché si ritiene che l'Amministrazione militare, nel caso concreto non si sia attenuta alle regole dianzi richiamate, ravvisandosi nel giudizio espresso nei confronti del ricorrente un palese e macroscopico travisamento dei fatti, come dimostrato dalla certificazione medica rilasciata al ricorrente e depositata in atti, si chiede che il provvedimento venga annullato anche per tutte le motivazioni di cui ai precedenti punti e che, conseguentemente, venga ordinato all'Amministrazione Militare di ammettere il ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali.

Con riguardo alla invocata tutela cautelare ex art. 56 c.p.a.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene che sussistano i presupposti per la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e, pertanto, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Voglia sospendere gli effetti degli stessi e,

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

conseguentemente ordinare all'Amministrazione di ammettere il ricorrente alle successive fasi concorsuali, come recentemente disposto dall'Adito Tribunale per un analogo caso con ordinanza, Tar. Lazio, I Sez. stralcio, 02/02/2024, n° 02983.

A fondamento dell'invocata domanda cautelare si ritiene di aver dato prova della sussistenza del "fumus boni juris" per quanto illustrato nell'espositiva ed in specie nei motivi dell'impugnazione atteso che il provvedimento è meritevole di censura, primariamente poichè totalmente mancante di motivazione, nonchè in quanto è stato adottato, comunque in violazione delle norme richiamate, oltre al fatto che lo stesso è smentito dalla certificazione medica prodotta .

Eguualmente, si ritiene sussistere il "pericolo del danno grave e irreparabile" atteso che il trascorrere del tempo necessario per l'accertamento dei diritti e degli interessi del ricorrente potrebbe pregiudicarli irreparabilmente in quanto non solo gli è stata interdetta la partecipazione alle fasi ulteriori del concorso, ma sarebbe pregiudicato anche l'accesso all'inserimento nella graduatoria dei vincitori e, conseguentemente, nello svolgimento dell'attività lavorativa per la quale ha presentato domanda. Poichè, allo stato le operazioni concorsuali non sono concluse, la sospensione dei provvedimenti impugnati consentirebbe al ricorrente di partecipare alle ulteriori fasi, di essere ricompreso nella graduatoria degli idonei e quindi essere avviato alla "ferma prefissata iniziale" (VFI) e il verificarsi di danni ulteriori. Per le suddette ragioni

Si fa istanza

Affinchè l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio laddove ritenga che sussistano i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza, ai sensi dell'art. 56. C.P.A., voglia, concedere la sospensiva richiesta.

oooo oooo ooooo

Pertanto, il sig. Casu Nicola, come rappresentato e difeso, impugna i suddetti provvedimenti e formula le seguenti

Conclnsioni:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

1. In via preliminare e cautelare:

sospendere, ex art.55 e 56 c.p.a gli atti impugnati ed in specie il provvedimento contenente il giudizio di inidoneità emesso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psicoattitudinali del Centro di Selezione di Roma della Direzione Generale per il Personale Militare, notificato al ricorrente in data 23.09.2025 e/o adottare i conseguenti provvedimenti che riterrà più idonei; conseguentemente ammettere il ricorrente alle successive fasi concorsuali e, in caso di esito positivo, eventualmente inserirlo nella graduatoria del concorso de quo, anche come soprannumerario;

2. Nel merito:

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio onorario alle Magistrature Superiori

- a. *Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento contenente il giudizio di inidoneità emesso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psicoattitudinali del Centro di Selezione di Roma della Direzione Generale per il Personale Militare, notificato al ricorrente in data 23.09.2025, e conseguentemente annullarlo e/o dichiararlo nullo e/o privo di effetti e, conseguentemente;*
- b. *Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso alle successive fasi concorsuali e, in caso di esito positivo, ad essere inserito nella graduatoria finale dei vincitori del concorso de quo, anche come soprannumerario ove le fasi concorsuali siano già esaurite;*
- c. *Condannare l'Amministrazione ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett.c) C.P.A. all'adozione delle misure idonee a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio dal ricorrente derivanti dagli atti impugnati e, per l'effetto, ammettere il ricorrente alle successive fasi concorsuali;*
- d. *Con vittoria di spese, competenze di causa;*

Ad ogni buon conto, si da atto che il ricorrente si rende disponibile agli accertamenti che l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere opportuni e necessari e volti ad accertare: se la vitiligine degli arti superiori, così come rilevata ed indicata nel provvedimento impugnato: sia estesa o grave e se determini rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche; se possa considerarsi una malattia infettiva cutanea, se rientri nelle forme di dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica o immunitaria che per la loro sede ed estensione determinino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali.

Si fa riserva di motivi aggiunti.

Si produce:

1. *Copia provvedimento impugnato*
2. *Copia Bando di concorso*
3. *Copia verbale prove di efficienza fisica*
4. *Certificazione medica esame propedeutici*
5. *Copia certificato a firma Dott. Luca Ena in data 12.12.2023*
6. *Copia certificato medico del U.O. di Dermatologia dell'A.O.U. di Sassari a firma della Prof.ssa Rosanna Satta in data 27.12.2023.*

Ai fini del contributo unificato si dichiara che è pari ad €.325,00 in quanto avente ad oggetto pubblico impiego

Sassari-Roma, 20.11.2025

Avv. Elisabetta Atzeni

Avv. Paola Pala

B. Il Presidente, non ravvisata la sussistenza dei requisiti per la concessione della misura cautelare monocratica, fissava per la trattazione collegiale l'udienza del 22.12.2025;

C. Costituitosi in giudizio il Ministero della Difesa, in vista dell'Udienza collegiale, in data 19 dicembre, depositava la relazione esplicativa redatta dal Ten. Col. Massimiliano Mascitelli, Ufficiale Medico addetto all'ambulatorio di Medicina Generale del Centro di Selezione Esercito- Ufficio Selezione psicofisiologica ed attitudinale nella quale esplicava le motivazioni che avevano condotto al giudizio di inidoneità del ricorrente.

D. L'udienza cautelare del 19 dicembre si concludeva con l' Ordinanza N° 23677/2025 con la quale l'intestato Tribunale disponeva che il Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare fornisse documentate notizie riguardo alla eventuale pubblicazione della graduatoria del concorso di cui all'oggetto del presente procedimento, considerato che "l'impugnazione della stessa condiziona la procedibilità del ricorso, mediante succinta relazione da depositare nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Fissava per il prosieguo, la camera di consiglio al 21.01.2026;

E. Nelle more della fase cautelare del giudizio relativo al bando per il reclutamento per l'anno 2025 di 6.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VF1) cui si riferisce il ricorso principale, il sig. ██████████ in data 19.12.2025 veniva a conoscenza del fatto che la Commissione valutatrice, al termine dei lavori, con VERBALE N° 3 DEL 27.11.2025 aveva redatto le graduatorie finali di merito relative al 3° blocco 2025, poi consegnate dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito alla DGPM;

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

F. Con verbale n. 1 del 10 dicembre 2025 la Commissione valutatrice rideterminava le graduatorie finali di merito relative al 3° blocco 2025, consegnate con f. n. M_D AFCB486 REG2025 0049194 del 15 dicembre 2025 dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito alla DGPM, contenente la graduatoria di merito;

G. Con il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0578189 del 12 dicembre 2025 venivano approvate le graduatorie di merito del 3° blocco VFI 2025,

H. Il Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare in data 17.12.2026, con provvedimento prot. N° M_DAB05933 REG 20250587869 17-12-2025 pubblicava la graduatoria di merito del concorso redatta ai sensi dell'art.11 del Bando di Reclutamento di 6500 Volontari in ferma iniziale (VFI) 3° blocco 2025;

I. in data 17 DICEMBRE 2025 veniva pubblicato l' AVVISO VFI EI 2025 – 3° BLOCCO- ESTRATTO AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO N. M_D AB05933 REG2025 0578189 DEL 12 DICEMBRE 2025 E SUCCESSIVA MODIFICA N. M_D AB05933 REG2025 0587869 INERENTI LE GRADUATORIE DI MERITO DEL 3° BLOCCO 2025 con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare ha convocato i candidate idonei;

J. Al contempo veniva reso noto l'elenco di incorporamento VFI 3° blocco 2025 e recuperi con il quale ai candidati idonei, sono state comunicate le date di presentazione e la sede di destinazione RAV,

K. In data 13 gennaio 2026 il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in ottemperanza all'ordinanza emessa nell'udienza del 22.12.2025 depositava la richiesta relazione, unitamente ad alcuni dei

documenti indicati nell'epigrafe di questo ricorso per motivi aggiunti, già noti al ricorrente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sig. [REDACTED] come sopra rappresentato e difeso, previa conferma integrale del ricorso principale di cui al R.G. 14916/2025, di quanto in esso contenuto, dedotto, concluso, anche con riferimento all'invocato provvedimento cautelare, avendo ancora interesse alla decisione della causa nel merito, impugna con il presente atto tutti i provvedimenti in epigrafe citati in quanto gli stessi sono pregiudizievoli per il ricorrente perchè emanati successivamente alla presentazione del ricorso principale tuttora pendente e ugualmente affetti dai medesimi vizi già rilevati nel ricorso introduttivo con il quale è stato impugnato il provvedimento di non idoneità per i seguenti

MOTIVI di diritto

1. *Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 291/90, mancanza di motivazione.*

Nel confermare quanto già dedotto nel ricorso introduttivo del presente procedimento, presa visione della relazione medica sulla persona del sig. [REDACTED] a del Centro di Selezione Esercito Ufficio Selezione psicofisiologica ed attitudinale – Servizio di Medicina Generale di cui al Rif: M_D AB05933 REG2025 0541735 di PERSONIL a firma del Capo Servizio Medicina Generale e del Capo ufficio, depositata in data 19.12.2025, preliminarmente si contesta integralmente il contenuto della stessa, nonchè l'inammissibilità perché tardiva e illegittima in quanto rivolta a sanare il

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocínio innanzi alle Magistrature Superiori

grave vizio di mancanza di motivazione del provvedimento impugnato e, illegittima essa stessa. E, di conseguenza, annullabile.

Si ritiene, infatti, che detto vizio sia viepiù fondato anche a fronte di quanto affermato dall'Ufficiale Medico addetto all'ambulatorio di Medicina Generale del Centro di Selezione dell'Esercito, firmatario della citata relazione. Infatti, è solo a seguito del ricorso principale che l'Amministrazione militare afferma che l'inidoneità del ricorrente sarebbe da rinvenire, secondo quanto è dato leggere nella relazione, nella *"natura immunitaria delle alterazioni evidenziate, come, peraltro, espressamente riportate nel testo esplicativo dell'art. U della Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni ed infermità"*.

Premesso che la relazione non può di certo sopperire alla carenza di motivazione eccepita nel ricorso e, pertanto, sotto tale profilo, per quanto occorrer possa, si eccepisce l'illegittimità della stessa che pure si impugna con il presente atto, qualora si voglia ad essa attribuire valore provvedimentale. Peraltro, nel verbale del 23.09.2025 con il quale al [REDACTED] è stata notificata la "non idoneità", l'unico riferimento ivi contenuto è quello normativo che si limita a riportare l'art. 582, comma 1, lett.U1...; null'altro vi è indicato, per cui è evidente la totale mancanza di motivazione e la conseguente illegittimità del provvedimento. Né vale a sanare tale vizio la tardività con la quale l'Amministrazione asserisce che la causa dell'inidoneità sia il riferimento circa la natura immunitaria delle alterazioni riscontrate nel ricorrente; natura immunitaria di cui, giova evidenziare, non vi è traccia nel riferimento normativo indicato nel provvedimento di inidoneità. E' infatti onere dell'amministrazione motivare in maniera chiara, comprensibile e

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

trasparente il provvedimento che incide in maniera pregiudizievole nei diritti e negli interessi legittimi del destinatario dello stesso; non deve essere quest'ultimo ad "indovinare", come nel caso di specie si pretenderebbe, quale sia la causa di non idoneità al servizio militare.

Ne consegue che l'illegittimità dei provvedimenti è "in re ipsa" in quanto la mancanza di motivazione incide su diritti costituzionalmente garantiti, quali il principio di difesa, il principio di trasparenza e il controllo di legalità. L'obbligo di motivazione, infatti, non è un semplice formalismo, ma serve ad adempiere a tre scopi fondamentali. In primo luogo la motivazione permette al cittadino di comprendere il perché della scelta dell'Amministrazione. In secondo luogo, la motivazione consente di ripercorrere l'iter logico giuridico posto a base del provvedimento.

Né può valere a conferire legittimità al provvedimento impugnato una motivazione *per relationem*, con la generica indicazione della sola norma di legge, che tra l'altro, nel caso di specie, si riferisce a situazioni non equivalenti e dubbie. Ne deriva l'illegittimità del provvedimento impugnato e la fondatezza del 1° motivo del ricorso riverberandosi anche sui successivi provvedimenti impugnati.

2. *Violazione dell'art.582, comma 1, lett.U del DPR 90/2010 e falsa applicazione delle Direttive Tecniche allegate al Decreto del Ministero della Difesa, 4 giugno 2014 e violazione del bando di concorso.*

La fondatezza dei motivi di impugnazione alla luce dei vizi dedotti ai capi C e D di cui al ricorso principale è ad avviso di questa difesa confermata e rafforzata dalla relazione del Servizio di Medicina Generale del

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

Centro di Selezione Esercito del 19.12.2025 tenuto conto anche della contraddittorietà intrinseca alla stessa.

Erra il redattore della richiamata relazione quando, nel corpo della stessa, è dato leggersi, a pag. 2, 1° cpv che "... la natura immunitaria delle alterazioni evidenziate sarebbero espressamente riportate nel testo esplicativo dell'art. U della Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni ed infermità, ossia tutte le dermatiti croniche e recidivanti di natura flogistica o immunitaria...". Premesso che la vitiligine non è di per sé stessa una dermatite, l'art. U non prevede che la natura immunitaria di una alterazione della pelle sia solo per questo causa di inidoneità, ma che lo è solo quando le alterazioni per la loro sede ed estensione determino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali.

Ma vi è di più, è lo stesso articolo U, integrato dalla Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al D.M. 04.06.2014 che elenco le alterazioni della pelle di natura flogistica ed immunitaria che determinano l'inidoneità al servizio militare ma, non ricomprende la vitiligine. E, comunque, allorquando la stessa Amministrazione asserisce, sempre alla pag. 2, 2^ capoverso della relazione che " ... la vitiligine riconosce, tra le possibili cause più frequenti proprio l'eziopatogenesi autoimmunitaria che è alla base della citolisi melanocitaria determinanti aree bianche della cute", implicitamente ammette o non esclude, evidentemente, che altre possono essere le cause che originano la vitiligine quali lo stress, fattori metabolici etc. Ed è per tali motivazioni e, si ritiene anche alla luce dell'elevata performance fornita dal candidato nelle prove

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

fisiche, che ciò avrebbe dovuto indurre la Commissione ad effettuare ulteriori verifiche per accertare la presenza di alterazioni funzionali ostative allo svolgimento del servizio militare, atteso che, come si evince dalla stessa relazione, l'inidoneità del ricorrente non deriva da alterazioni di natura fisiognomica, come ammesso nella stessa relazione.

Egualemente prive di pregio, sono le considerazioni meramente ipotetiche svolte in ordine alla circostanza che il presunto stato immunitario (?) del candidato potrebbe subire cambiamenti ed alterazioni funzionali in corso delle previste attività addestrative. E' evidente l'assoluta genericità dell'affermazione tenuto anche conto della mancata indicazione di quelle che possono essere le previste attività addestrative che influirebbero negativamente sull'attuale ottima condizione fisica del ricorrente. Dette considerazioni puramente ipotetiche alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e dei recenti studi sulle malattie che, seppur genericamente indicate come di origine autoimmune, non escludono una diversa eziopatogenesi. Del resto, al momento della visita cui è stato sottoposto il ■■■ non è stata riscontrata alcun'altra patologia. Le conclusioni della relazione inficiano ulteriormente il giudizio di inidoneità per eccesso di potere in quanto esulano dall'accertamento concreto e contestuale al momento della visita cui è stato sottoposto il candidato. Infatti, secondo **l'orientamento giurisprudenziale, la ratio dell'art. 582 reg. ord. mil. e della relativa direttiva tecnica è quella di accertare l'idoneità attuale della persona valutata allo svolgimento del servizio militare. Conseguentemente, il giudizio di non idoneità ivi previsto richiede il riscontro di una imperfezione o infermità in atto e avente carattere**

irreversibile.. È stata ritenuta, pertanto, del tutto estranea alla ratio delle medesime previsioni l'espressione di un giudizio di non idoneità sulla base di una mera valutazione prognostica circa le possibilità che un candidato, attualmente sano abbia in futuro a riammalarsi", come si evince dalla sentenza n°2524/2024 dell'adito Tribunale che in un caso per certi versi simile, ha accolto il ricorso in applicazione del suddetto orientamento.

Si deve, altresì, evidenziare che la teoria sostenuta dalla Commissione circa la natura autoimmune della vitiligine riscontrata nel ricorrente non è supportata da alcun esame di laboratorio che possa accertarla con metodo inequivoco. Infatti, considerato che lo studio della vitiligine è ancora in evoluzione e che le teorie non sono e non possono considerarsi acclerate con certezza, ne è prova che la Direttiva non la include nell'elenco delle imperfezioni che sono causa di inidoneità, non potendo essere individuata, di per sé stessa, come causa di inidoneità al servizio militare.

Tenuto conto della particolarità della materia, delle condizioni fisiche del ricorrente, dell'incertezza sulla natura e sulle conseguenze della vitiligine, si ritiene che sia preliminarmente necessario un accertamento terzo e imparziale da affidare ad uno specialista delle problematiche dermatologiche che possa dirimere la diatriba puramente scientifica anche al fine di consentire al Giudicante la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 582 comma 1, lett.U1 del DPR 90/2010 al caso di specie e simili.

Per tale motivo si insiste nell'istanza istruttoria già formulata nel ricorso principale affinché venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio che accerti se: la vitiligine degli arti superiori rilevata nel sig. [REDACTED], così

come indicata nel provvedimento impugnato, sia estesa o grave e se determini rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche; se possa considerarsi una malattia infettiva cutanea, se rientri nelle forme di dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica o immunitaria che, per loro sede ed estensione possa determinare rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali e se sia compatibile con lo svolgimento del servizio militare.

3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea ricostruzione dei fatti, travisamento dei fatti sotto il profilo dell'insussistenza dei motivi ostativi all'assunzione. Violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del "favor participationis".

Previa conferma di quanto già rappresentato nel ricorso principale, alla luce dei nuovi documenti prodotti dall'Amministrazione convenuta, ancor più evidente è la violazione dei principi suindicati che colpiscono anche i provvedimenti successivi. Con riguardo all'eccesso di potere, si evidenzia ancora una volta che il provvedimento di esclusione è stato adottato in assenza di una malattia "tabellata" e sulla base dell'erronea categorica asserzione della natura autoimmune della vitiligine, in assenza di un esame di laboratorio che possa confermare le conclusioni cui è giunta la Commissione in sede di visita e ribadite nella relazione del Capo Servizio di Medicina generale del Centro di Selezione Esercito. L'Amministrazione, per contro, avrebbe dovuto applicare il principio del favor participationis ed ammettere il candidato alle ulteriori fasi selettive.

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

Oltretutto, la scelta cui è pervenuta l'Amministrazione appare ulteriormente irragionevole anche e proprio considerata l'ottima condizione fisica e il punteggio massimo raggiunto dal ricorrente.

4 *Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché della Convenzione dell'ONU sui diritti della persona con disabilità (rat. con L. n°18 del 2009) che obbliga gli Stati ad evitare qualsiasi discriminazione basata su condizioni fisiche non invalidanti, garantendo pari accesso all'accesso pubblico, incluso quello militare*

Da ultimo, pare evidente la grave discriminazione patita dal ricorrente con l'esclusione dalle fasi ulteriori della selezione in argomento, dovuta a elementi inconsistenti, pretestuosi, non accertati e fondati su valutazioni personali non acclamate dal punto di vista scientifico atteso che l'esclusione è stata assunta in assenza di specifica previsione normativa riguardo alla vitiligine, e in assenza di indicazione sia delle cause limitative all'attività del servizio militare, sia delle attività addestrative prima e operative poi che dovrebbero incidere sulla salute e sulle prestazioni del [REDACTED]

Tutto ciò detto, è evidente che tutti i vizi summenzionati inficiano anche i provvedimenti oggi impugnati. Infatti, i provvedimenti impugnati con gli odierni motivi aggiunti sono illegittimi in via derivata per i medesimi vizi che inficiano quelli già impugnati con il ricorso originario, atteso che l'Amministrazione non avrebbe potuto escludere il ricorrente per una "patologia" che non rientra tra quelle per le quali è prevista la non idoneità al servizio militare

Tali provvedimenti sono fonte di gravissimo pregiudizio per il ricorrente che, per tale motivo, è costretto a chiederne l'annullamento.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Per quanto attiene alla formulata istanza cautelare, si ritiene che sussistano e persistano i presupposti:

a. Quanto alla sussistenza del fumus boni juris.

In aggiunta alle motivazioni già indicate nel ricorso principale e che si riflettono anche sui nuovi provvedimenti adottati, qui si evidenzia in particolare, l'illegittimità della relazione depositata in atti il 19.12.2025, perchè adottata in violazione delle norme sia sull'onere della motivazione tardiva, sia con riferimento al contenuto della stessa che esula dal campo strettamente scientifico, basata su un ipotetico, inconferente giudizio prognostico, che sconfinava in valutazioni giuridiche non di competenza della Commissione. Si ritiene pertanto, di aver fornito prova del "fumus boni iuris", principalmente per la totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato, peraltro, evidenziata anche dal contenuto della relazione suindicata e, in secondo luogo, poichè smentito dalla documentazione medica prodotta in atti dal ricorrente proveniente da specialisti nella branca della dermatologia.

b. Per quanto attiene al periculum

Il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esclusione del ricorrente dal reclutamento nell'Esercito Italiano è in re ipsa e si sostanzia nella definitiva perdita della possibilità di partecipare al corso di formazione e, conseguentemente di entrare a far parte dell'Esercito, cui aspira fortemente; con conseguente perdita di chances lavorative e di crescita

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio immanzi alle Magistrature Superiori

professionale nell'ambito delle FF.AA. l'attuale condizione nella quale si trova il ricorrente è già pregiudizievole, atteso che l'Amministrazione non solo ha ultimato la fase di reclutamento, ma ha provveduto alle destinazioni cui sono addetti gli idonei che inizieranno, a breve, l'addestramento. Al fine di scongiurare che la già compromessa situazione derivante dall'illegittima esclusione dall'elenco dei vincitori del concorso, possa divenire irreversibile nelle more della definizione del presente giudizio nel merito. Pertanto, si insiste nella richiesta di adozione di opportune misure cautelari che dispongano, anche con riserva, l'incorporamento del ricorrente nell'Esercito Italiano, previo inserimento nella graduatoria di merito e contestuale ammissione alla frequenza del corso di formazione.

Integrazione del contraddittorio.

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41 co.4 c.p.a.

Tenuto conto del fatto che nel corso della fase cautelare sono intervenute le graduatorie finali di merito e che, pertanto è necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-ter, 19 agosto 2014, n. 9108) notificandolo ai controinteressati non essendo sufficiente la sola impugnativa del provvedimento lesivo, il ricorso deve essere notificato ad ogni persona individuabile dal medesimo atto, e ciò sia a tutela dei candidati vincitori e degli eventuali idonei. Ebbene, il Sig. [REDACTED] al fine di adempiere al sopra esposto obbligo di legge, ha potuto individuare le generalità di uno solo dei vincitori del concorso e, comunque, nonostante la graduatoria definitiva *pubblicata sul sito istituzionale*, contenga i nominativi dei candidati ivi

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

utilmente classificati, non riporta luoghi di nascita né dei luoghi di residenza che permettano di individuarli con certezza ai sensi del comma 2 del citato art. 41 c.p.a.

Poichè la notifica nei modi ordinari, inoltre, risulta in ogni caso oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte dei n. 2794 controinteressati, secondo il consolidato indirizzo di codesto ecc.mo Tribunale l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami. Si chiede, pertanto che L'ill.mo Presidente del TAR Lazio, Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 co.4 c.p.a.

Tutto ciò premesso, così si

CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione

A. In via preliminare e cautelare:

sospendere, ex art.55 e 56 c.p.a tutti gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, oltre evidentemente, ed in specie il provvedimento contenente il giudizio di inidoneità emesso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psicoattitudinali del Centro di Selezione di Roma della Direzione Generale per il Personale Militare, notificato al ricorrente in data 23.09.2025 e/o adottare i conseguenti provvedimenti che riterrà più idonei ad assicurare gli effetti della decisione nel merito e, conseguentemente ammettere il ricorrente alle successive fasi concorsuali e, in caso di esito positivo,

inserirlo nella graduatoria del concorso de quo, anche come soprannumerario;

B Nel merito:

1 Accogliere il ricorso e i motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente all'idoneità al reclutamento nell'Esercito Italiano, con ogni statuizione consequenziale;

2 Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento contenente il giudizio di inidoneità emesso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psicoattitudinali del Centro di Selezione di Roma della Direzione Generale per il Personale Militare, notificato al ricorrente in data 23.09.2025, e conseguentemente annullarlo e/o dichiararlo nullo e/o privo di effetti e, conseguentemente;

3 Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso alle successive fasi concorsuali e, in caso di esito positivo, ad essere inserito nella graduatoria finale dei vincitori del concorso de quo, anche come soprannumerario ove le fasi concorsuali siano già esaurite;

C Condannare l'Amministrazione ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett.c) C.P.A. all'adozione delle misure idonee a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio dal ricorrente derivanti dagli atti impugnati e, per l'effetto, ammettere il ricorrente alle successive fasi concorsuali;

D Con vittoria di spese, competenze di causa;

In via istruttoria, si chiede sin d'ora che il Tribunale adito voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se: la vitiligine degli arti superiori rilevata nel sig. XXXXXXXXXX indicata nel provvedimento impugnato, è estesa o grave e se ha determinato rilevanti alterazioni

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio inanzi alle Magistrature Superiori

funzionali o fisiognomiche; se è una malattia infettiva cutanea, se rientra nelle forme di dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica o immunitaria che, per loro sede ed estensione determinina rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali e se sia compatibile con lo svolgimento del servizio militare.

Ad ogni buon conto, si da atto che il ricorrente si rende disponibile agli accertamenti che l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere opportuni e necessari e volti ad accertare: se la vitiligine degli arti superiori, così come rilevata ed indicata nel provvedimento impugnato: sia estesa o grave e se determini rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche; se possa considerarsi una malattia infettiva cutanea, se rientri nelle forme di dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica o immunitaria che per la loro sede ed estensione determinino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali.

Si fa riserva di motivi aggiunti.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che è stato assolto in € 325,00

Si depositano i documenti indicati nel foliaro.

Sassari-Roma, 19.01.2026

Avv. Paola Pala

Avv. Elisabetta Atzeni



Firmato digitalmente da:
PALA PAOLA
Firmato il 20/01/2026 09:33
Seriale Certificato: 2659554
Valido dal 31/07/2023 al 31/07/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA